

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15.10.2021;

visto il p.d.r. depositato il 23.03.2021;

richiamati i provvedimenti di fissazione udienza del 24.03.2021, dell'8.06.2021 e del 27.09.2021;

esaminate le contestazioni al p.d.r., depositate in data in data 5.05.2021 nell'interesse del creditore procedente, [REDACTED] srl, e per essa, quale mandataria, la [REDACTED] s.p.a. (già [REDACTED]), con le quali si reiteravano le osservazioni mosse al piano di riparto (trasmesse alle parti e al delegato a mezzo pec del 12.04.2021), esponendo, in fatto, che il dottor Giacomo Pistone - intervenuto nella presente procedura esecutiva, con atto del 24.07.2017, a seguito del pagamento del credito del debitore nei confronti del creditore procedente, per uno dei titoli azionati (in specie, mutuo fondiario, stipulato dall'esecutato con la Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A., in data 12/04/2006, ai rogiti del Dott. Fabio Gattuso, Notaio in Cefalù (PA), Rep. n. 987/311) - aveva inteso esercitare il diritto di surroga ex artt. 1203 n. 3 e 1949 c.c. nelle ragioni della cedente (Banca Popolare Sant'Angelo).

In particolare, il creditore procedente [REDACTED] srl contestava, in diritto, il progetto di distribuzione nella parte in cui si prevedeva, con riferimento alla distribuzione del ricavato del lotto A (1/2 del diritto di proprietà dell'appartamento, ubicato al piano terra e seminterrato, facente parte del [REDACTED] sito nel Comune di Palermo, con accesso da via [REDACTED] Censito in Catasto al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] nonché foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] aggiudicato alla vendita del 09/10/2018, al prezzo di € 78.750,00, cui aveva fatto seguito il decreto di trasferimento dell'11/04/2019), l'assegnazione della somma di € **63.262,88** a tale creditore cessionario-intervenuto (Dott. Pistone Giacomo), atteso che lo stesso non aveva provveduto all'annotazione della surroga a margine dell'ipoteca originaria come formalità necessaria prevista per l'opponibilità ai terzi dall'art. 2843 c.c.

A tal fine, il creditore richiamava, tra gli altri, l'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione n. 17644/2007 a tenore del quale "*in tema di negozi dispositivi dell' ipoteca (presi in considerazione dal primo comma dell'art. 2843 cod. civ.) l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell'iscrizione ipotecaria, ha carattere **necessario** e, quindi, **costitutivo** del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo,*



*rappresentando un elemento integrativo **indispensabile** della fattispecie del trasferimento, con l'effetto di sostituire al cedente o surrogante il cessionario o surrogato, non solo nella pretesa di credito (che già opera in ragione del negozio), ma altresì nella **prelazione** nei confronti dei creditori concorrenti, per cui la mancata annotazione nei confronti dei **terzi** priva di effetti la trasmissione del vincolo”;*

lette le note depositate in data 4.05.2021 nell'interesse del sig. [REDACTED], creditore intervenuto nella procedura esecutiva per avere estinto il debito del debitore, Sig. [REDACTED] [REDACTED] con le quali, replicando alle osservazioni, sopra sintetizzate, del creditore [REDACTED] srl (non ancora depositate nel fascicolo telematico ma già trasmesse a mezzo pec), **in primo luogo**, chiedeva l'esclusione del creditore [REDACTED] dalla distribuzione del ricavato, per difetto di legittimazione attiva, mancando in seno al fascicolo telematico il relativo contratto di cessione e non potendo il mero avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale assolvere da solo a prova sufficiente della titolarità del credito; **in secondo luogo ed in via subordinata**, insisteva per l'approvazione del progetto finale di riparto, per come predisposto dal De4egato in data 23.03.2021, rappresentando che, nel caso di specie, l'omessa annotazione richiesta dall'art. 2843 c.c. non determinava conseguenze in sede esecutiva, atteso che i creditori concorrenti erano tutti a conoscenza di tale cessione, a seguito dell'intervento depositato in data 24.07.2017.

Infine, si aggiungeva che, nello specifico, il creditore [REDACTED] aveva pagato il debito del debitore [REDACTED] al creditore Banca Popolare S. Angelo - seppure per una linea di credito differente da quella poi ceduta al creditore [REDACTED] srl - con specifica dichiarazione di rivalsa, nelle causali dei bonifici, verso il debitore liberato, odierno esecutato [REDACTED]

lette le note depositate dal Professionista delegato in data 14.09.2021;

richiamato il provvedimento di rimodulazione della presente udienza;

sentite le parti all'udienza del 15.10.2021, svolta mediante lo scambio di note scritte; in particolare, si dava atto, **in primo luogo**, delle note a trattazione scritta depositate in data 4.10.2021 per la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., con le quali si insisteva nell'intervento e si chiedeva l'approvazione del progetto di riparto senza modifiche; **in secondo luogo**, delle note depositate in data 11.10.2021 nell'interesse del creditore [REDACTED] con le quali si insisteva nelle osservazioni al p.d.r., chiedendone una modifica con assegnazione della somma della vendita del lotto A di € 63.262,88 alla [REDACTED] srl in forza della ipoteca giudiziale iscritta l'8 novembre 2012 ai nn. 48610/4454 a favore della Banca Popolare Sant'Angelo SCPA, la quale, ai sensi dell'art. 7.1, comma 6 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, non necessita di



annotazione alcuna e conserva la validità ed il grado in favore del cessionario [REDACTED] s.r.l.; nonché, **in ultimo**, delle note a trattazione scritta depositate in data 13.10.2021 nell'interesse del sig. [REDACTED] con le quali si insisteva, in via preliminare, per la dichiarazione di esclusione del creditore interveniente [REDACTED] srl e, per [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato dalla vendita, per non avere provato l'effettiva titolarità del proprio credito; e, nel merito, si chiedeva l'approvazione e la conferma del piano di riparto predisposto dal Delegato in data 23.03.2021;

ritenuto che, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, occorre premettere che la presente procedura esecutiva risulta promossa con atto di pignoramento immobiliare del 28 ottobre 2016, trascritto il 15 dicembre 2016 ai nn. 47454/36683 dall'originario creditore cedente Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a., oggi [REDACTED] srl, in danno di [REDACTED] e [REDACTED] in forza di **D.I. n. 3129/2012** emesso dal Tribunale di Palermo in data 24/09/2012, per la somma di € 190.531,07 oltre interessi di mora e compensi di procedura liquidati in € 2.160,00 oltre CPA ed IVA come per legge, con garanzia di ipoteca giudiziale ai nn. 48610/4454 e rettificata in data 28 marzo 2014 ai nn. 13592/1121, per un montante di € 380.000,00 su entrambe le unità immobiliari di proprietà dei debitori (3° grado per il lotto A "1a massa [REDACTED] [REDACTED]" e 1° grado per il lotto B "2a massa [REDACTED]");

ritenuto che, dalla relazione notarile in atti, depositata dall'allora creditore procedente, risultavano sul bene denominato lotto A (e sopra descritto), anche le seguenti formalità antecedenti: ipoteca iscritta il 19 gennaio 2001 ai nn. 2259/247 a favore del Banco di Sicilia (che non rileva nel caso in esame); nonché ipoteca volontaria derivante da mutuo del 12 aprile 2006 in notaio Fabio Gattuso (rep. 987, racc. 311) iscritta il 14 aprile 2006 ai nn. 24366/9119 a favore della Banca Popolare Sant'Angelo SCPA.

Ora, atteso che il dottor [REDACTED] nell'atto di mutuo appena indicato, si era costituito fideiussore del mutuatario ed aveva provveduto al pagamento in favore della banca, ad estinzione del mutuo, della somma di € 200.000,00 con cinque versamenti di € 40.000,00 e, successivamente, così spiegando atto di intervento (in specie il 24 luglio 2017) nella presente procedura esecutiva, ed esercitando il diritto di surroga ex artt. 1203 n. 3 e 1949 c.c. nelle ragioni della Banca Popolare Sant'Angelo;

tutto ciò premesso, procedendo con ordine, occorre, **in primo luogo**, visto il carattere assorbente, esaminare dapprima l'eccezione di difetto di legittimazione del creditore [REDACTED] [REDACTED] srl prospettata nelle note di replica dal creditore intervenuto [REDACTED]



ritenuto che la prospettazione, nella misura in cui sembra sollecitare un potere di controllo dello stesso Giudice dell'Esecuzione, deve dirsi ammissibile ma priva di pregio; in particolare, per un verso, risulta ampiamente documentato che, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex artt. 4 della Legge n. 130 del 1999 e 58 T.U.B., il credito vantato oggi da [REDACTED] [REDACTED] srl, derivante dal decreto ingiuntivo del 26 settembre 2012 del Tribunale di Palermo emesso contro la società Eco's srl e i suoi fideiussori, [REDACTED] è stato ceduto da Banca Popolare Sant'Angelo S.C.P.A., giusta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, foglio delle inserzioni, dell'avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge sulla Cartolarizzazione") e contestuale informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (allegata all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. depositato nel fascicolo telematico in data 15 aprile 2019);

rilevato che, per altro verso, ad ulteriore prova dell'avvenuta cessione del credito, il creditore cessionario, [REDACTED], ha, altresì, provveduto a depositare la "Dichiarazione di cessione credito" a mezzo del quale la cedente, Banca Popolare Sant'Angelo, dichiarava di avergli ceduto la posizione relativa a [REDACTED] s.r.l., giusta pubblicazione in G.U. Parte seconda n. 130 dell'8 novembre 2018;

ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, non vi è alcun dubbio sulla avvenuta cessione del credito e sulla legittimazione ad agire del creditore [REDACTED] srl;

ritenuto che, sul punto, basti richiamare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. ordinanza n. 20495 del 29/09/2020; conforme a Cass. ordinanza n. 31188 del 29/12/2017);

ritenuto che, esaurita la trattazione dell'eccezione preliminare, occorre, **in secondo luogo**, passare ad esaminare le osservazioni al piano di riparto formulate dalla creditrice Pop NPLS 2018 srl, le quali appaiono infondate per i motivi di seguito indicati;

ritenuto che la questione prospettata impone la corretta interpretazione dell'art. 2843 c.c. ed il suo esatto inquadramento in sede esecutivo-distributiva, tenendo conto dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, nonché anche della corretta interpretazione del



principio di diritto richiamato nelle stesse note dal creditore precedente (in particolare con la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 17644 del 10/08/2007);

ritenuto che, invero, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di recente (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 5508 del 26.02.2021) di interrogarsi sul coordinamento tra la previsione dell'art. 2843 c.c. e la regola di cui all'art. 2916 c.c., provvedendo, con ampia e condivisibile motivazione, a chiarire che la mancata annotazione di cui all'art. 2843 c.c. non può determinare la collocazione in chirografo in sede distributiva di un credito assistito da un'ipoteca opponibile alla procedura esecutiva, solo perché ceduto, **dopo il pignoramento e senza l'annotazione** di cui all'art. 2843 c.c. (indirizzo già espresso proprio con la sentenza n. 17644/2007 e meglio chiarito);

ritenuto che, invero, con la sentenza richiamata (n. 5508/2021), la Corte di Cassazione ha inteso estendere l'indirizzo ermeneutico già espresso con la sentenza n. 6082/2015, per il caso di surrogazione nell'ipoteca, **dopo** la vendita del bene e l'emissione del decreto di trasferimento - ove aveva già stabilito che il creditore cessionario partecipava alla distribuzione della somma ricavata con la prelazione spettante all'originario creditore ipotecario, senza necessità di annotazione della vicenda traslativa ai sensi dell'art. 2843 cod. civ., atteso che, per effetto della vendita forzata, si assisteva alla purgazione delle formalità e la garanzia reale si trasferiva sul prezzo, con la conseguenza che la surrogazione era, di per sé sola, sufficiente a trasferire il diritto di essere soddisfatto con preferenza su tale prezzo - anche a tutti quei casi in cui la cessione avvenga **prima** della vendita e non sia stata annotata, valorizzando sia il coordinamento con l'art. 2916 c.c. (di cui aveva già offerto una motivazione simile proprio con la sentenza n. 17644/2007) sia la funzione *non costitutiva*, bensì latamente *dichiarativa* di tale annotazione con riferimento a quei soggetti **già partecipanti** (ossia creditori concorrenti e eseguiti) della procedura esecutiva;

ritenuto che, in altri termini, la Suprema Corte di Cassazione, prendendo le mosse da quanto già espresso e ribadito dal precedente della stessa Corte n. 17644/2007, in tema di negozi dispositivi dell'ipoteca, ove, come sopra esposto, aveva già chiarito che l'annotazione nei registri immobiliari del trasferimento, da farsi a margine dell'iscrizione ipotecaria, ha carattere *costitutivo* del nuovo rapporto ipotecario dal lato soggettivo, precisa ulteriormente che la regola di efficacia è diversa avuto riguardo alla **distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione**, dovendo coordinarsi, sotto questo profilo, la disposizione dell'art. 2916, cod. civ., con quella, quale ricostruita, dell'art. 2843, cod. civ.;

ritenuto che, pertanto, ai sensi dell'art. 2916 cod. civ., nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione, non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, *iscritte dopo il pignoramento*; dunque, con riferimento al coordinamento tra le due previsioni, la Corte di Cassazione, precisa che: "il *differente tessuto prescrittivo fatto proprio dall'art. 2843, cod. civ., che non contiene sul punto previsioni simmetriche a quelle dell'art. 2916, cod. civ., indica che nell'ipotesi di*



*trasferimento della prelazione l'annotazione giova non a costituire una garanzia, già in essere, bensì, più limitatamente, a identificare il soggetto che ne è titolare, permettendo quest'individuazione ai terzi e consentendo la risoluzione degli eventuali conflitti tra plurimi cessionari"; ed aggiunge che: "coordinando la diversa latitudine logica indotta dalle richiamate prescrizioni, può distinguersi tra **disciplina generale della circolazione del diritto reale di garanzia**, cui accede la prelazione, e **collocazione posteriore del cessionario del credito assistito da ipoteca opponibile alla procedura perché anteriore al pignoramento, nella distribuzione del conseguente ricavato**" (cfr. Cass. n. 5508/2021 in motivazione);*

ritenuto che, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione tende a valorizzare la funzione sottesa agli istituti in esame, concludendo che l'ipoteca già presente e iscritta, *non aggrava la posizione*, in questa prospettiva cristallizzata, *degli altri creditori concorrenti*, essendo per loro indifferente che a soddisfarsi in via privilegiata sia o meno il cedente così come il surrogante; se, dunque, è il pregiudizio dei creditori che giustifica l'inefficacia di atti successivi, quale minimo comune denominatore teleologico sotteso anche agli artt. 2913, 2914 e 2915, cod. civ., laddove lo stesso manchi, quell'inefficacia non ha ragion d'essere;

ritenuto che, in questa chiave, la circostanza che la cessione sia avvenuta, come nel caso in esame, **prima** della vendita e del conseguente decreto di trasferimento, non può essere di ostacolo a far valere la prelazione ipotecaria cui non sia seguita l'annotazione della cessione disvelata, proprio in ragione della priorità dell'iscrizione e della considerazione che *non viene più in gioco la circolazione di un bene purgato dalle formalità, bensì solo ed esclusivamente la distribuzione del ricavato*;

ritenuto che, infatti, opinando diversamente, ossia degradando il creditore ipotecario, in assenza di annotazione ai sensi dell'art. 2843 c.c., a mero chirografario, come richiesto dal creditore [REDACTED] srl, si determinerebbe un *ingiustificabile vantaggio* a favore degli altri creditori;

ritenuto che, per converso, occorre dare continuità all'indirizzo ermeneutico sopra richiamato, ribadendo che, ai fini della distribuzione, l'annotazione ha solo una funzione non costitutiva, bensì dichiarativa; conseguentemente, ne discende che l'omissione della formalità di cui all'art. 2843 c.c. non può ostare la collocazione in prelazione del credito vantato dal creditore [REDACTED]

ritenuto che, infatti, la cessione è stata idoneamente palesata sia al giudice dell'esecuzione che ai creditori concorrenti nonché allo stesso esecutato, in tempo utile alla sua valutazione distributiva, e, pertanto, correttamente le somme devono assegnarsi al creditore intervenuto [REDACTED]

ritenuto che, in conclusione, alla luce delle argomentazioni sopra prospettate, le contestazioni al piano di distribuzione sono prive di fondamento e vanno rigettate;



ritenuto che, pertanto, il p.d.r. depositato in data 23.03.2021 deve essere approvato senza modifiche;

P.Q.M.

conferma la legittimazione ad agire del creditore Pop NPLS 2018 srl;

rigetta le contestazioni al p.d.r. depositate in data in data 5.05.2021 nell'interesse del creditore, ██████████ srl, e per essa, quale mandataria, la CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a.,

approva il p.d.r. depositato il 23.03.2021 e lo dichiara esecutivo.

manda il delegato per l'emissione del relativo mandato di pagamento fatte salve le spese e le commissioni bancarie di chiusura del conto corrente acceso all'ordine della procedura esecutiva;

dispone che il delegato provveda, entro venti giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione, all'erogazione delle somme assegnate, prelevando direttamente dal conto quelle a sé spettanti ove non già corrisposte in precedenza, provvedendo alla chiusura del conto stesso e depositando una dichiarazione attestante la completa distribuzione delle somme ricavate in conformità al progetto approvato e la chiusura del conto;

dichiara esaurita la procedura esecutiva.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione di rito.

Palermo, 7.12.2021

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.ssa Valentina Imperiale

